



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori CALDEROLI e PERILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2018

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia
di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale è finalizzato alla revisione delle disposizioni costituzionali relative al numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nel corso dei dibattiti sviluppatisi negli ultimi vent'anni intorno alla revisione dell'assetto costituzionale dello Stato, da più parti si è invocata la necessità di ridurre il numero dei parlamentari. La Lega non si è limitata ad affermazioni di principio o a un sostegno solo formale a questa ipotesi, ma ha sempre sostenuto la necessità di questa riforma e ha dato il proprio voto convinto alle proposte di volta in volta giunte all'esame del Parlamento.

Basti ricordare che la proposta di revisione della parte seconda della Costituzione approvata nella XIV legislatura dall'allora

maggioranza di centrodestra prevedeva una significativa riduzione del numero dei parlamentari. Allo stesso modo la Lega si espresse favorevolmente sulla riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla cosiddetta «bozza Violante», discussa nella XV legislatura.

Il significato della presentazione di questo disegno di legge di revisione costituzionale è perciò quello di riportare al centro del dibattito parlamentare il tema della riduzione del numero dei parlamentari.

Questa importante riforma costituzionale è parte integrante del programma di Governo sottoscritto dalle due forze di maggioranza nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica e al fine di semplificare l'iter parlamentare di approvazione delle leggi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 56
della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 57
della Costituzione)*

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al terzo comma, le parole: «sette; il Molise ne ha due» sono sostituite dalle seguenti: «sei; il Molise ne ha uno».

Art. 3.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli

articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.